


24 NOV. 2010
Dottoressa ILARIA ANTONINI



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021468 A-2.4.5.2.1
del 24/11/2010

Genova, 29 ottobre 2010



5235637

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Commissione per l'Accesso
ai Documenti Amministrativi
ROMA

Prot. N. 600/2010/AREA2

Oggetto: Comune di CROCEFIESCHI (Ge) – Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10, 3° comma, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si trasmette l'allegato "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO", qui inviato dal Comune di Crocefieschi per il successivo inoltro a codesta Commissione.

ROMA, 2008 - IPZS SpA - 2 6 1 1 1 1 C 0 0 0 4

CB

4

IL PREFETTO
(Musolino)
IL VICE PREFETTO
Dr. D'Artio



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

☎ 010 931213 ☎ 010 931628

Protocollo 938

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TRAMITE DELLA PREFETTURA UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

In relazione al disposto dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in allegato si trasmettono:
- n. 2 copie della deliberazione consiliare n. 25 in data 11 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto.

Distinti saluti

Il Segretario comunale
Dott. Stefano Fedeli



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza dell'11 ottobre 2010

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

Oggetto: Regolamento procedimento amministrativo

L'anno duemiladieci addì undici del mese di ottobre alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
3. STRATA Renato	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. GHIO Riccardo	Consigliere	X	
6. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
8. MASSA Massimo	Consigliere	X	
9. MERETA Marco	Consigliere	X	
10. BESIO Eugenio	Consigliere	X	
11. CARTASSO Roberta	Consigliere	X	
12. LANGE Luigi	Consigliere	X	
13. MASSARINO Davide	Consigliere	X	
		13	

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dr. Stefano Fedeli accertata la regolarità dell'Adunanza il l'Ing. **Bartolomeo Venzano**, in qualità di **Sindaco** e Presidente, dichiara aperta la Seduta

Premesso che con gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sono state apportate ulteriori profonde modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 29, comma 2, della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 19, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che testualmente recita: «2. *Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.*»;

Visto che, l'ufficio, in applicazione della legge n. 69/2009 e dopo una totale rivisitazione del testo in vigore, ha proposto di modificare gli articoli: 1, 2, 4, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 34 e 40;

Ritenuto che, tenuto conto delle numerose variazioni proposte con il presente atto, si rende effettivamente indispensabile, anche per economia e chiarezza di consultazione, approvare un nuovo articolo;

Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo testo del: **«REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO»** che si compone di n.6 articoli, che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

☎010 931215 Fax 010 931628

REGOLAMENTO TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del comune di Crocefieschi
2. Per procedimento amministrativo si intende la serie di atti fra loro coordinati e finalizzati all'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Art. 2
Avvio del procedimento e termini per la sua conclusione

1. I procedimenti amministrativi sono attivati su istanza di parte o d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso secondo quanto stabilito dal successivo art. 11, entro il termine massimo di 90 giorni individuato, in esecuzione dell'art. 7 della L. 69/2009, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, ovvero previsto da disposizioni specifiche di legge o regolamento
3. Per motivi di organizzazione amministrativa, per la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, i termini di conclusione del procedimento amministrativo possono essere superiori a 90 giorni ma non possono comunque superare i 180 giorni.
4. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla presentazione dell'istanza, comunque denominata, all'ufficio competente, attraverso l'acquisizione al protocollo di arrivo e attribuzione del relativo numero progressivo.
5. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità di chi la presenta, il titolo legittimante la richiesta e indicare specificatamente il provvedimento richiesto.
6. Per i procedimenti attivati d'ufficio il termine decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al successivo art. 4.
7. Per l'individuazione del momento della conclusione del procedimento, nel caso non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge o di regolamento o da specifico provvedimento comunale ai sensi del secondo comma del presente articolo, il termine è fissato in 30 giorni.
8. I termini per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo sono sospesi, per una sola volta, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal soggetto istante, ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati e fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso del comune o non direttamente acquisibili presso altra pubblica amministrazione, nonché pareri o nulla osta da parte di soggetti con i quali non esista alcuna intesa sui tempi per il rilascio, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni e comunque per una sola volta. La sospensione inizia con la richiesta dell'integrazione documentale o del parere, e i termini riprendono a decorrere per la parte residua al ricevimento degli atti richiesti;
9. Decorsi i termini di cui al presente articolo e, finché l'inerzia dell'amministrazione perdura, entro un anno dalla scadenza degli stessi, i soggetti interessati possono proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 1034/1971, senza necessità di previa diffida all'amministrazione.
10. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza, ove ne ricorrano i presupposti.

11. Il precedente comma non si applica nei casi in cui al silenzio dell'amministrazione è attribuito dalla legge il diniego.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Per ciascun procedimento amministrativo il comune individua il relativo responsabile.
2. Il responsabile del servizio competente provvede ad affidare a sé o ad altro addetto la responsabilità di ciascun procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale. In particolare il Responsabile del procedimento:
 - a) adotta ogni misura necessaria all'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, ivi compresa la richiesta di regolarizzare atti e/o documenti e di integrare istanze prive dei requisiti di ammissibilità;
 - b) effettua ogni comunicazione ai soggetti istanti e agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento,
 - c) propone l'indizione o indice la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e ss. L. 241/1990 s.m.i.,
 - d) promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi ex art. 11 L. 241/1990;
 - e) cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento:
 - a) ai destinatari del provvedimento finale;
 - b) ai soggetti che per legge devono intervenire;
 - c) Ai controinteressati, se individuati o facilmente individuabili.
2. Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale adempimento, il comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi ritenuti idonei, in particolare tramite l'affissione all'albo comunale, la diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del comune o su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
3. La comunicazione non è necessaria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, come, a titolo esemplificativo, per le ordinanze di cui all'art. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e gli altri provvedimenti connotati da particolare urgenza.
4. La sussistenza di tali ragioni dovrà essere adeguatamente dimostrata in sede di motivazione del provvedimento finale. La comunicazione di avvio del procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'ufficio competente per il procedimento, ove si può prendere visione degli atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;
 - b) le generalità del responsabile del procedimento, nonché i riferimenti per contattarlo;
 - c) l'oggetto del procedimento;

Art. 5

Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche

1. Qualora nella fase istruttoria del procedimento l'amministrazione debba richiedere ad organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni di esprimere pareri, questi sono resi entro 20 giorni, se obbligatori, ed entro il termine dagli stessi indicato, se facoltativi.
2. Scaduti inutilmente tali termini, il comune può procedere indipendentemente dal parere, salva la possibilità di interrompere una sola volta i termini stessi qualora l'organo adito abbia manifestato esigenze istruttorie. I pareri positivi sono comunicati all'amministrazione anche con mezzi telematici.
3. Qualora per legge o regolamento l'amministrazione debba acquisire valutazioni tecniche preventive da parte di organi di enti appositi, le stesse sono rese entro 90 giorni dalla richiesta ovvero nel diverso termine indicato dall'organo adito.
4. Scaduti inutilmente tali termini, l'amministrazione può rivolgersi, per ottenere le valutazioni, ad enti con qualifica professionale equipollente o ad istituti universitari.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri e alle valutazioni tecniche che vanno rilasciate dai soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 6

Adozione del provvedimento finale

1. Il provvedimento finale è espresso e motivato. Esso è adottato dall'organo competente, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.
2. Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravosa la comunicazione, il comune può ricorrere all'affissione all'albo comunale, alla diffusione di manifesti sul territorio comunale, alla pubblicazione sul sito internet del comune. È salva la possibilità di attribuire, con adeguata motivazione, una efficacia immediata ai provvedimenti sanzionatori. I provvedimenti aventi carattere cautelare e urgente sono sempre immediatamente efficaci.

IL SINDACO
f.to Ing. Bartolomeo Venzano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Fedeli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Crocefieschi, li

La su estesa deliberazione:

X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- è stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Fedeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. . approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Fedeli

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale

Crocefieschi

IL SEGRETARIO COMUNALE

